

# POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA (PESC)

- Ruolo secondario della cooperazione politica in materia di politica estera e di sicurezza rispetto all'integrazione economica nella CEE
- Gli anni 70: cooperazione politica europea; collocazione esterna al quadro CEE; natura intergovernativa; 1974: creazione del Consiglio Europeo
- Atto Unico Europeo (1986): riconoscimento formale della cooperazione intergovernativa negli affari esteri; sistema di informazione e consultazione reciproco; Commissione e PE: solo diritto all'informazione e consultazione della Presidenza

# EVOLUZIONE STORICA DELLA PESC

- Crisi internazionali: Guerra del Golfo (1990) e dissoluzione della ex Jugoslavia (1991)
- Mancanza di coordinazione degli Stati membri e differenti posizioni politiche (UK, Francia, Germania)
- Riconoscimento dell'insufficienza della cooperazione politica europea
- Trattato dell'Unione europea: nuova struttura istituzionale e strumenti giuridici
- Il pilastro sulla PESC: quadro istituzionale comune, atti specifici, creazione di una politica comune di sicurezza e difesa (PESD)

# PESC NEL TRATTATO DI LISBONA – ANCORA UN PILASTRO?

- Il Trattato di Lisbona: abolizione formale della struttura a pilastri
- La PESC come parte della politica esterna dell'UE (titolo V); obiettivi generali : democrazia, Stato di diritto, protezione dei diritti fondamentali, uguaglianza e solidarietà, rispetto dei principi ONU e del diritto internazionale (art. 21 TUE)
- PESC: ancora carattere fortemente intergovernativo
- Obiettivi (art. 24 TUE): tutte le aree della politica estera, sicurezza, istituzione progressiva di una politica comune di difesa che può condurre ad una difesa comune
- Problemi: mancanza di coesione politica europea e insufficienti capacità militari

# STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLA PESC - I

- Quadro istituzionale unitario (art. 13 TUE), ma differente equilibrio di potere fra le istituzioni
- Consiglio europeo: definizione degli interessi strategici e obiettivi dell'azione esterna attraverso decisioni: proposta del Consiglio + voto unanime del Consiglio europeo (artt. 22 and 26 TUE)
- Nuovo ruolo dell'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (art. 18 TUE)
- Comitato politico e di sicurezza (art. 38 TUE): monitoraggio della situazione internazionale, opinioni, controllo politico e direzione strategica della gestione delle crisi
- Doveri di lealtà e di solidarietà reciproca fra Stati membri e UE (art. 24(3) TUE)
- PESC: regole e procedure specifiche (art. 24 TEU): esclusione di atti normativi; voto del Consiglio europeo e del Consiglio all'unanimità; mancanza di competenza della Corte di giustizia

# STRUTTURA ISTITUZIONALE DELLA PESC - II

- Commissione: poteri di iniziativa limitati in appoggio dell'Alto rappresentante (art. 30 TUE); potere di iniziativa: ogni Stato membro o Alto Rappresentante (# altre aree dell'azione esterna dell'UE, art. 22(2) TUE)
- Parlamento europeo (art. 36 TUE): poteri limitati; potere di raccomandazione e richiesta di informazione, consultazione sui principali aspetti della PESC dell'Alto rappresentante; controllo sulle spese operative a carico del bilancio UE (eccezione: operazioni di difesa: art. 41 TUE)
- Corte di giustizia: competenza solo a stabilire i limiti fra PESC e altre politiche, ma non gli atti PESC (art. 24(1)TUE, art. 275 TFUE; eccezione: misure restrittive che riguardano persone fisiche e giuridiche)

# STRUMENTI DELLA PESCE - I

- Nuovi tipi di atti (art. 25 TUE): orientamenti generali (art. 26 TEU); decisioni che definiscono azioni e/o posizioni (artt. 28-29 TUE); meccanismi per l'attuazione delle decisioni; cooperazione sistematica fra gli Stati membri; assenza di atti normativi (art. 31(1) TUE)
- Interessi strategici, obiettivi e orientamenti generali (art. 26 TUE): Consiglio europeo all'unanimità; attuazione: Alto rappresentante e Stati membri
- Decisioni su interventi operativi (art. 28 TUE; in precedenza azioni comuni): voto del Consiglio, di norma all'unanimità
- Decisioni che definiscono la posizione su questioni geografiche o tematiche (art. 29 TUE; in precedenza posizioni comuni): voto del Consiglio, di norma all'unanimità

# STRUMENTI DELLA PESC - II

- Possibilità di cooperazione rafforzata anche nella PESC (art. 20 TUE), già introdotta dal T. Nizza
- Voto: unanimità come regola nel Consiglio e Consiglio europeo (art. 31 TUE); revisione semplificata del TUE: possibilità di passare da unanimità a maggioranza qualificata nel Consiglio, ma non per decisioni con implicazioni militari o di difesa (artt. 31(3)(4) and 48(7) TUE)
- Astensione costruttiva: considerata come unanimità se non rappresenta più di 1/3 dei voti, altrimenti assenza di decisione (art. 31 TUE)
- Maggioranza qualificata: decisioni di attuazione o basate su precedenti decisioni; possibile solo se gli Stati non si oppongono per “specificati e vitali motivi di politica nazionale”: possibilità di decisioni all’unanimità del Consiglio europeo (art. 31(2) TUE)

# L'ALTO RAPPRESENTANTE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA

- Art. 18 TUE: guida della PESC e della politica di difesa; proposta + attuazione della PESC
- “Doppio cappello”: membro del Consiglio (Presidenza del Consiglio Affari esteri) + Vice-Presidente della Commissione
- Responsabile per la coerenza dell'azione esterna dell'UE (art. 18 TUE) + preparazione e attuazione della PESC, rappresentanza esterna dell'UE, assistito dal Servizio europeo per l'azione esterna (art. 27 TUE) + coordinamento dell'azione degli Stati membri nelle organizzazioni internazionali (art. 34 TUE)
- Nomina del Consiglio europeo a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente per il Consiglio di nominare rappresentanti speciali per particolari questioni sotto l'autorità dell'Alto rappresentante (art. 33 TUE)

# POLITICA COMUNE DI DIFESA E SICUREZZA - I

- Anni '50: Piano Pleven; 1952: Comunità europea della difesa (CED): fallimento (mancata ratifica della Francia); 1954: Unione europea occidentale (UEO): modello intergovernativo, subordinazione alla NATO
- T. Maastricht: riferimento alla difesa comune e alla politica di sicurezza; compromesso fra Atlanticisti e Federalisti
- T. Maastricht: definizione progressiva di una politica comune di difesa (coordinamento delle politiche nazionali) che può portare ad una difesa comune (cioè un esercito europeo)
- Possibilità di integrazione della UEO nella UE; mai messa in pratica
- Fallimento della politica di difesa e sicurezza nella crisi del Ruanda e la pulizia etnica in Bosnia-Erzegovina nel 1994 and 1995: intervento militare degli USA sotto l'egida NATO-ONU
- Problemi strutturali: rotazione della Presidenza UE, assenza di unità per la prevenzione e gestione dei conflitti, voto all'unanimità, mancanza di adeguate capacità militari

# POLITICA COMUNE DI DIFESA E SICUREZZA - II

- Insufficienza dell'intervento dell'UE nella crisi nel Kosovo nel 1999; intervento militare degli USA sotto il controllo NATO
- Missioni Petersberg: definizione dei tipi di missioni militari UE: compiti umanitari e di salvataggio, peace-keeping, gestione di crisi compreso peace-making
- Vertici di Colonia e Helsinki (1999): miglioramento delle capacità militari dell'UE (intelligence, trasporto strategico, comando e controllo) e coordinamento con la NATO (principio di sussidiarietà); creazione di una Forza Rapida di Reazione UE (FRR): 50,000-60,000 soldati per almeno un anno per compiti Petersberg
- Permanenza di divergenze nelle politiche estere degli Stati membri, ma pressione crescente per risposte comuni a minacce comuni alla sicurezza (post-2001); tensioni fra UE, USA e NATO
- Instabilità politica nell'area del Maghreb fine 2010-inizio 2011: assenza di strategia comune; interventi militari e gestione dei flussi migratori

# DIFESA COMUNE NEL TRATTATO DI LISBONA

- Rafforzamento della difesa comune UE (art. 42 TUE): parte integrale della PESC; formazione progressiva di una politica di difesa comune che porterà ad una difesa comune con decisione all'unanimità del Consiglio europeo
- Creazione di capacità operative attraverso forze civili e militari: peace-keeping, prevenzione dei conflitti e azioni per la sicurezza internazionale; collegamento con l'ONU e la NATO
- Compiti: operazioni comuni di disarmo, compiti umanitari, assistenza militare, prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi, peace-keeping e peace-making, stabilizzazione post-conflitto, lotta al terrorismo (art. 43 TUE)
- Decisioni: proposta dell'Alto rappresentante o uno Stato membro, decisioni del Consiglio all'unanimità (art. 42(4) TUE)
- Creazione dell'Agenzia Europea per la Difesa (art. 45 TUE): miglioramento delle capacità militari degli Stati membri
- Cooperazione strutturata permanente: voto a maggioranza qualificata nel Consiglio + consultazione dell'Alto rappresentante (art. 46 TUE)
- Obbligo di aiuto e assistenza fra Stati membri in caso di aggressione armata (art. 42(7) TUE)

# Overview of the missions and operations of the European Union

## April 2011

Civilian missions: ongoing/completed

Military operations: ongoing/completed

"Strengths take into account international and local staff"

